



PROVINCIA DI FROSINONE

DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 201 del 22/12/2015

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA PROVINCIA DI FROSINONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. APPROVAZIONE

L'anno 2015 addì 22 del mese di Dicembre nel Palazzo dell'Amministrazione Provinciale, nell'apposita sala, il Presidente della Provincia, Avv. Antonio Pompeo, proclamato eletto in data 13.10.2014, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. MARINI ADRIANO, ai sensi dell'art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.

IL PRESIDENTE

Dato atto che a seguito delle consultazioni elettorali del 12.10.2014, è stato proclamato eletto in data 13.10.2014 il nuovo Presidente della Provincia di Frosinone.

Premesso che

- Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato a utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità sopra rappresentate.
- Il citato articolo 15 della l. 125/2015, prevede, al comma 6-bis, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

- Lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 33 che l'importo di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
- L'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Considerato che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, occorre che Regione Lazio ed Enti di area vasta, in attuazione della convenzione stipulata in data 17 dicembre 2015 tra il MLPS e la Regione Lazio, stipulino una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Vista la bozza di Convenzione redatta a tale scopo dalla Regione Lazio, che riporta in allegato le Linee Guida per la definizione del "*Piano di rafforzamento del Sistema dei Servizi per il Lavoro*", che, formulato in coerenza con le previsioni del Decreto legislativo n. 150 /2015, individua in maniera puntuale obiettivi specifici, risorse, tempi e modalità di intervento.

Ritenuto di poter approvare lo schema di Convenzione allegato, riguardante la gestione dei Servizi per l'impiego e delle Politiche attive del lavoro.

Considerato che si ritiene necessario approvare con urgenza detta convenzione, al fine di consentire la sottoscrizione della stessa ed il conseguente trasferimento dei fondi regionali entro i termini fissati nella convenzione medesima;

Visto l'art. 23, comma 5, dello Statuto Provinciale;

Visti:

- La L. 196/2009 e s.m. e i.;
- Il D.Lgs. 229/2011;
- il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m. e i.;

Dato atto che la Giunta Provinciale non è più prevista dalla legge quale organo esecutivo della Provincia e che pertanto le funzioni dell'Ente sono ripartite tra i nuovi organi stabiliti dall'art. 1, comma 54, della legge n. 56 del 7.04.2014 e che si rinvia alla approvazione degli atti fondamentali per la esatta definizione e distribuzione delle competenze residuali non previste dalla normativa.

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali..

Visto il D.L. 78/2015 del 19/06/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.06.2015.

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Preso atto che:

- il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Dott. Marco Sbardella, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii..
- il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Dott. Andrea Di Sora, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii..

D E C R E T A

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema della Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone per la attività di gestione dei servizi per l'Impiego e delle Politiche attive del Lavoro, ivi compreso il documento inerente alle Linee Guida per la definizione del "Piano di rafforzamento del Sistema dei Servizi Per il Lavoro", nel testo allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale;
3. di demandare al Segretario Generale la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente atto;
4. di trasmettere il presente atto al Consiglio Provinciale, per la conseguente ratifica;
5. di demandare i successivi atti ai settori competenti;
6. di comunicare la presente ai Dirigenti dell'Ente, alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU, tramite pubblicazione sul sito istituzionale.
7. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.